

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK		REGISTRO DELLE IMPRESE	
Data		26 gennaio 2016	
Presenti	Camera di commercio	Partecipanti	
	Bologna	Piera Prati	
	Ferrara	Maria Pia Accoto Alberto Tassinari	
	Forli-Cesena	Giovanna Briganti Massimo Spighi Marco Tassinari	
	Modena	-	
	Parma	Stefania Morpanini	
	Piacenza	Lorenza Quadrelli	
	Ravenna	Cristina Venturelli Cristina Franchini	
	Reggio Emilia	Maurizio Giberti Laura Taglini	
	Rimini	Giuseppe Mazzarino Davide Parma	
	Pesaro-Urbino	Loreno Zandri	
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisione e aggiornamento delle Guide sulle attività disciplinate dalla Direttiva Servizi 2. Parere alla Camera di Brescia n. 231125 del 11/11/2015: ricognizione degli adempimenti REA non espressamente soggetti ad un termine 3. Approfondimenti sulle sanzioni amministrative: <ul style="list-style-type: none"> o pagamento immediato e spontaneo della sanzione in misura ridotta o verifica sulle sanzioni per omissione nei termini della domanda di iscrizione del versamento di capitale sociale di società di capitali 4. Guida agli adempimenti connessi alle procedure concorsuali 5. Varie ed eventuali <ul style="list-style-type: none"> o Riforma della legge regionale Emilia-Romagna n. 1/2010 di disciplina dell'Albo regionale delle Imprese Artigiane o Pubblicazione del widget e oscuramento di parte del Manuale regionale adempimenti o Decreto Giudice del Registro di Rimini di cancellazione d'ufficio delle caselle di 		

Andamento dei lavori
e posizioni emerse

1. Revisione e aggiornamento delle Guide sulle attività disciplinate dalla Direttiva Servizi

Il Network prende in esame le Guide degli adempimenti per l'inizio e l'esercizio delle attività di mediatore, agente e rappresentante, mediatore marittimo e spedizioniere, tuttora in fase di revisione. Si decide di non integrare tra i requisiti professionali, accanto al possesso del diploma, l'indicazione della possibilità di far valere la pregressa iscrizione nei ruoli soppressi, visto che tale possibilità è ormai prossima alla scadenza. A questo proposito si conviene di inserire nelle Guide la precisazione sulla data di termine del regime transitorio (rispettivamente 12 maggio 2016 per mediatori e mediatori marittimi e 12 maggio 2017 per gli agenti e rappresentanti di commercio).

Si inserisce inoltre la precisazione che i dipendenti che svolgono esclusivamente attività amministrativa non devono possedere i requisiti professionali.

Si decide quindi di far circolare le bozze, a cura dei redattori delle Guide (la Camera di Ferrara per le agenti e rappresentanti e mediatori, la Camera di Ravenna per i mediatori marittimi, la Camera di Bologna per gli spedizionieri), assegnando termine al 20 febbraio per le eventuali osservazioni da trasmettere via mail. L'argomento sarà riportato all'ordine del giorno del network del 23 febbraio 2016.

2. Parere alla Camera di Brescia n. 231125 del 11/11/2015: ricognizione degli adempimenti REA non espressamente soggetti ad un termine

Il Network riprende la trattazione del tema in oggetto, già affrontato nella riunione del 17 novembre 2015, ricordando che il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato al sistema camerale l'obiettivo di una graduale riduzione delle categorie di adempimenti per le quali non siano previsti termine e sanzione. Il prossimo 1 febbraio il gruppo incaricato degli tenuta della Guida interattiva agli adempimenti si occuperà, tra l'altro, delle modalità di selezione dei casi da sottoporre all'attenzione del Ministero. Il Network osserva che al materiale desumibile dalla Guida si devono aggiungere gli adempimenti REA non soggetti ad un termine espresso. Peraltro, al termine del dibattito questa categoria non appare molto numerosa: si conviene infatti che, dati il carattere residuale del contenuto del REA e l'ampiezza dell'enumerazione contenuta negli artt. 4 e seguenti del DM 9 marzo

1982, la casistica ricercata sia da limitarsi a:

- denuncia di cariche o qualifiche tecniche;
- deposito del nuovo contratto di mandato da parte dell'agente di commercio;
- deposito di documenti attestanti titoli di abilitazione o di certificazione per il loro inserimento nel fascicolo di impresa.

I presenti si riservano comunque di condurre anche autonomamente ulteriori riflessioni al fine di identificare altre fattispecie da aggiungere all'elenco. Spunti di particolare interesse vengono dal recupero di disposizioni mai abrogate, come l'art. 51 del Regio Decreto 2011/1934, che punisce la denuncia "non veritiera" e che potrebbe trovare applicazione nel caso di rettifica di dati REA (come la modifica della data di effetto di variazioni nelle attività esercitate), o da nuove interpretazioni di norme, come quella promossa dalla Camera di commercio di Brescia, che prevede di sanzionare, senza però rifiutarla, la domanda di iscrizione recante errori ai sensi dell'art. 2194 c.c., che testualmente punisce non solo l'omissione dell'adempimento "nei termini" ma anche "nei modi". Quanto a quest'ultima ipotesi, peraltro, la contraddizione tra l'accoglimento della domanda – accoglimento che presuppone il corretto adempimento delle formalità di legge – e l'accertamento di un "mancato rispetto dei modi" appare insanabile. In altre parole il Network non ritiene possibile che si accertino sanzioni dovute alla consumazione di un illecito che, non avendo in effetti impedito il regolare esito del procedimento amministrativo, non avrebbe sostanzialmente alcuna conseguenza pregiudizievole.

3. Approfondimenti sulle sanzioni amministrative

Come previsto nelle precedenti riunioni, il Network affronta alcuni specifici temi connessi alla gestione delle procedure di sanzione amministrativa.

3.a. Riguardo alla procedura di "pagamento immediato e spontaneo", si raccolgono queste informazioni:

1. alcune Camere già consentono agli interessati di pagare con effetto liberatorio gli importi delle sanzioni amministrative prima ancora di ricevere il verbale di accertamento; si tratta di Bologna, Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini;
2. peraltro, solo Rimini ammette il pagamento di ogni tipo di sanzione, mentre le altre accettano unicamente il

pagamento delle sanzioni che vengono riscosse dall'Ente camerale;

3. Bologna, Forlì-Cesena e Piacenza riscuotono direttamente tramite "conto Telemaco", cioè addebitando la sanzione tra i costi della pratica, previa autorizzazione dell'utente;
4. a suggello della correttezza della procedura, e per ogni successiva esigenza di ricognizione, si conviene sulla necessità di conservare traccia di quanto avvenuto attraverso la documentazione archiviata con la pratica telematica (per quelle Camere che gestiscono la procedura all'interno del protocollo Registro Imprese, e utilizzando il "conto Telemaco") oppure redigendo un sintetico processo verbale.

3.b. Riguardo le sanzioni per l'omissione della domanda di iscrizione dell'avvenuto versamento dell'aumento di capitale, che in passato è stata considerata obbligo nei confronti del REA, tutte le Camere sono già allineate con la direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 aprile 2015, che l'ha invece classificata tra gli adempimenti presso il Registro Imprese. Permangono incertezze circa l'affermazione della direttiva, secondo la quale il dato relativo al capitale versato complessivo e quello riferito al capitale versato da ogni singolo socio sono oggetto di adempimenti distinti: si prende atto che, ad oggi, nella scheda della Guida interattiva che descrive la domanda di iscrizione del versamento di capitale non vi sono indicazioni circa l'applicazione di diritti di segreteria e imposta di bollo in duplice misura, né accenni ad un obbligo di accertare sanzioni separate. Giuseppe Mazzarino osserva che sono numerosi i casi di adempimenti giuridicamente indipendenti ma eseguiti con una stessa pratica e considerati unitariamente al fine dell'accertamento di sanzione per violazione del termine di legge. Il Network prende atto, riservandosi di tornare sull'argomento dopo che la scheda della Guida interattiva sarà stata aggiornata.

4. Guida agli adempimenti connessi alle procedure concorsuali

Il Network prende in esame il lavoro svolto dalla Camera di Rimini, che ha pubblicato la Guida in oggetto sul proprio sito istituzionale. Si osserva che le procedure ivi descritte spesso postulano orientamenti e interpretazioni che le Camere non condividono interamente, per cui l'eventuale adozione della Guida a livello regionale deve essere preceduta da un confronto su tali principi generali. Lorenzo Zandri suggerisce di aggiungere alla Guida un capitolo sulle crisi da

sovraindebitamento. Si rimandano gli approfondimenti a successiva riunione, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro il 20 febbraio p.v.

5. Varie ed eventuali

5.a. Riforma della legge regionale Emilia-Romagna n. 1/2010 di disciplina dell'Albo regionale delle Imprese Artigiane

Giuseppe Mazzarino riferisce dell'ipotesi di riforma della legge regionale dell'Emilia-Romagna 1/2010, che è stata discussa nel Comitato dei Segretari Generali delle Camere di commercio che ha avuto luogo lo scorso 21 gennaio. Il Network prende sommariamente atto dei contenuti della nuova disciplina normativa sulla base della bozza circolata negli ultimi giorni, constatando che essa prevede di riattribuire all'Ente camerale le competenze relative alla verifica dei requisiti, che la legge regionale 1/2010 aveva accentrato in capo alla Regione, e osservando che potrebbe rappresentare un interessante spunto da sviluppare nell'ambito della complessiva ridefinizione delle funzioni e della struttura delle Camere di commercio, prevista dalla legge 124/2015. L'esercizio dei compiti di controllo dei requisiti necessari per l'ottenimento della qualifica di impresa artigiana dell'iscrizione nell'Albo richiederebbe inevitabilmente l'impiego di maggiori risorse. Dopo una breve discussione, e sulla scorta dei soli dati di consistenza e di nati-mortalità delle imprese artigiane in Regione ricavabili seduta stante da StockView, il Network conclude che le maggiori risorse eventualmente necessarie si possano quantificare in un addetto ogni 3.000 imprese iscritte circa, più un responsabile per ogni Camera di commercio.

5.b. Pubblicazione del widget e oscuramento di parte del Manuale regionale adempimenti.

Si ricorda che è ormai prossimo il primo febbraio, scadenza convenzionale a partire dalla quale le Camere dell'Emilia-Romagna hanno stabilito di adottare in via definitiva le indicazioni operative presenti nella Guida interattiva nazionale, rimuovendo dalla pubblicazione le corrispondenti schede del Manuale regionale, pubblicato sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna. Maria Pia Accoto fa presente che questa operazione è materialmente piuttosto lunga da eseguire e che pertanto inizierà ad occuparsene fin dai prossimi giorni, in modo da essere certa di completarla entro il termine prefissato.

5.c. Decreto Giudice del Registro di Rimini di cancellazione d'ufficio delle caselle di PEC non attive.

Giuseppe Mazzarino informa il Network che il Giudice del Registro Imprese di Rimini ha disposto con decreto, anche per il futuro, la cancellazione di tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata di cui l'Ufficio dovesse accertare lo stato di inattività.

Orientamenti assunti Vedi quanto illustrato in premessa.